

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

(Provincia di COSENZA)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO DEI PASSI CARRABILI

INDICE

- Art. 1 - Contenuto del Regolamento.
- Art. 2 - Definizione di passo carrabile.
- Art. 3 - Autorizzazione alla costruzione.
- Art. 4 - Ufficio comunale competente.
- Art. 5 - Spese di sopralluogo e di istruttoria.
- Art. 6 - Realizzazione e formalità del provvedimento di autorizzazione. Art. 7 - Determinazione della tassa.
- Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile. Art. 9 - Manutenzione del passo carrabile.
- Art. 10 - Passi carrabili esenti dal pagamento della tassa. Art. 11 - Passo carrabile di accesso a più proprietà.
- Art. 12 - Chiusura dei passi carrabili.
- Art. 13 - Deroghe alla chiusura e alla costruzione.
- Art. 14 - Durata della concessione.
- Art. 15 - Responsabilità del concessionario.
- Art. 16 - Limiti alle concessioni.
- Art. 17 - Cauzione.
- Art. 18 - Modalità e condizioni del servizio rimozione.
- Art. 19 - Sanzioni.
- Art. 20 - Entrata in vigore.

Articolo 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione di accessi e passi carrabili, lungo le strade comunali, vicinali e all'interno della delimitazione dei centri abitati per le strade Statali e Provinciali, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Stradae relativo Regolamento di esecuzione (D.Lgs. 30/04/92, n° 285 e D.P.R. 16/12/1992, n° 495), nonché del D.lgs. n° 507 del 15/11/1993 (Relativamente agli artt. dal 38 al 57 del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, posto in essere con Deliberazione di Consiglio Comunale n°24 del 09/11/2021.)

Articolo 2 - Definizione di passo carrabile

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per “ passo carrabile” qualunque manufatto (costituito generalmente da listoni in pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nel marciapiede, o da modifica del piano stradale tesa a facilitare l’accesso dei veicoli ad un’area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno a più veicoli) consistente in un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie stradale sottratta all’uso pubblico.
2. I manufatti mancanti delle caratteristiche di cui sopra, che hanno accesso diretto dalla pubblica strada, sono definiti “accesso carrabile” e/o “passo carrabile a raso”.

Articolo 3 - Autorizzazione alla costruzione

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strade statali e provinciali correnti all’interno dei centri abitati, senza la preventiva autorizzazione del Comune, non possono essere costruiti passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire.
3. L’autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche nonché del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione.
4. Autorizzato alla richiesta è, oltre al proprietario dell’immobile, ogni soggetto che detiene legittimamente lo stesso.

Articolo 4 - Ufficio comunale competente

1. Competenti all’istruttoria della domanda sono di concerto, per le parti di loro competenza, il Comando di Polizia Municipale, l’Ufficio Tecnico Comunale e l’Ufficio Tosap.
2. Competente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 3 è il Responsabile del Settore Polizia Municipale, dopo avere acquisito i pareri degli organi competenti e, per quanto riguarda le strade non comunali, dopo avere acquisito il parere o il Nulla Osta dell’Ente proprietario della strada (art. 26, comma 3, del Codice della Strada).
3. Le domande dirette a conseguire l’autorizzazione in questione devono essere corredate da adeguata documentazione tecnica e presentate presso l’Ufficio di Polizia Municipale.

Art. 5 - Spese di sopralluogo e di istruttoria

1. Ai sensi dell’art. 27 comma 3 del Codice della Strada, l’utente del passo carrabile deve corrispondere una-tantum la somma di € 100,00 per gli oneri sostenuti dal Comune per il sopralluogo e l’istruttoria relativa ad ogni domanda di concessione, nonché per la fornitura del segnale, a prescindere dal numero dei passi carrabili al servizio dell’immobile.
2. Le somme di cui sopra sono rivedibili ogni anno con deliberazione di Giunta Comunale, o confermabili tacitamente. A queste somme vanno aggiunti tutti gli eventuali diritti di bollo, segretaria, ecc.

Art. 6 - Realizzazione e formalità del provvedimento di autorizzazione

- 1) I passi carrabili devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni (art. 46 del Vigente Regolamento di Esecuzione C.d.S.):
 - a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno 12 mt. E, in ogni caso, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;
 - b) devono consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c) qualora l’accesso alla proprietà privata sia destinato anche a notevole traffico

- pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
- d) devono permettere la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale;
 - e) deve essere segnalato mediante apposito segnale.
- 2) Per ottenere l'autorizzazione di un passo carrabile esistente, l'interessato dovrà produrre istanza, su apposito modello predisposto dall'Autorità Comunale, corredata dalla documentazione in esso prevista.
- 3) Per ottenere l'autorizzazione di un nuovo passo carrabile, o la modifica di uno esistente, l'interessato dovrà presentare apposita domanda, corredata da idonei elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato ed in duplice copia.
- 4) Nel caso in cui per il suddetto intervento sia necessario ottenere un'autorizzazione di tipo edilizio, è facoltà del richiedente presentare, congiuntamente alla richiesta di autorizzazione o permesso a costruire, l'istanza relativa al passo carrabile; in tal caso dovrà essere prodotta - oltre all'ordinaria documentazione prevista per la pratica edilizia, la documentazione di cui al punto precedente.
- 5) Qualora l'intervento sia realizzabile, dal punto di vista edilizio, attraverso l'attivazione di procedura di Denuncia di Inizio Attività ai sensi della normativa vigente, l'interessato dovrà preventivamente ottenere la concessione del nuovo passo carrabile, così come previsto dal 2° comma del presente articolo.
- 6) Nel caso in cui l'accesso carrabile o passo carrabile a raso esistente, a seguito di intervento da parte del Comune, venga trasformato in "passo carrabile", gli interessati dovranno ottenere la relativa Concessione secondo le modalità previste per i passi carrabili esistenti (1° comma presente articolo), sempre che non abbiano già ottenuto il cartello di divieto di sosta (art. 7, comma 3° del presente regolamento); in tal caso occorrerà solamente rideterminare la tariffa come stabilita per i passi carrabili.

Art. 7 - Determinazione della tassa

1. Il rilascio dell'autorizzazione del passo carrabile è condizionato al pagamento di una tassa d'uso annuale, determinata in base al Decreto Legislativo n° 507 del 15/11/1993 (tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e successive modifiche ed integrazioni, nonché al vigente Regolamento Comunale Tosap.
2. Per i passi carrabili si applica la tariffa ordinaria nell'ammontare minimo, così come indicata all'art. 44, comma 1° del medesimo D.Lgs, ridotta del 50%. La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto e comunque per una superficie massima di 9 mq.
3. Per gli accessi carrabili o passi carrabili a raso, in caso di richiesta di autorizzazione con il posizionamento del divieto di sosta, si applicano le medesime modalità individuate per i passi carrabili.
Il divieto di utilizzazione di detta zona da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di mq. 9 e non consente nessuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa è ridotta del 10% della tariffa ordinaria ed è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di ml. 1,00.
4. Copia dell'autorizzazione rilasciata, assieme a quella dell'intera documentazione, saranno trasmesse dal comando di Polizia Municipale all'Ufficio Tosap, per la registrazione e conseguente verifica dei pagamenti annuali.
5. L'Ufficio Tosap trasmetterà al comando di Polizia Municipale entro il 30 maggio di ogni anno, l'elenco utenti che per l'anno in corso non hanno regolarizzato il pagamento, per gli opportuni provvedimenti del caso.

Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile

1. La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1°, lett. "e", del Regolamento di Esecuzione

del Codice della Strada.

2. Esso, in particolare, dovrà contenere lo stemma del Comune e l'iscrizione "Comune di Casali del Manco" oltre agli estremi dell'autorizzazione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi della Concessione comporta l'inefficacia del divieto.

3. Il Comune di Casali del Manco fornirà il segnale al momento del rilascio della Concessione; l'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 9 - Manutenzione del passo carrabile

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 9, del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada.

2. È obbligo per il titolare dell'autorizzazione:

a) di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata al divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile;

b) di comunicare, all'apposito ufficio, qualsiasi danneggiamento, smarrimento o subito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà essere prodotta copia della denuncia presentata presso le competenti autorità di Polizia;

c) di restituire l'apposito cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità.

3. La realizzazione del passo carrabile e l'eventuale rimessa in pristino di opere stradali per la cessazione della stessa, in caso di rinuncia del titolare o su disposizioni della Autorità competente, ricade a carico dell'intestatario o avente causa. La esecuzione dei lavori deve essere effettuata in conformità alle prescrizioni tecniche impartite dal competente Servizio Settore Urbanistico.

Art. 10 - Passi carrabili esenti dal pagamento della tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa d'uso annuale i passi carrabili degli uffici della Pubblica Amministrazione, gli uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le scuole pubbliche di ogni ordine e grado, nonché le sedi destinate all'esercizio del culto religioso, le associazioni di volontariato, Protezione Civile e le persone con disabilità permanenti e/o temporanee, nonché persone affette da gravi patologie.

Art. 11 - Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso in cui diversi fondi o proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, la richiesta di autorizzazione va fatta dall'amministratore o dal capo condomino, se previsti, o anche da un solo dei proprietari dell'immobile o dei soggetti che lo detengono legittimamente, segnalando che il passo è al servizio di più unità immobiliari.

Art. 12 - Chiusura dei passi carrabili

1. Il cancello o altro sistema d'ingresso dovrà aprire verso l'interno della proprietà del richiedente. L'apertura verso l'esterno sarà consentita solo nel caso in cui non intralci la circolazione veicolare e pedonale.

Art. 13 - Deroghe alle chiusure e alla costruzione

1. Il cancello o qualsiasi altra opera di chiusura dei passi carrabili di nuova costruzione, dovrà essere posto arretrato rispetto al confine con la proprietà pubblica in modo da consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso.
2. Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, potranno essere autorizzate chiusure a distanza inferiori a quelle di cui sopra, a condizioni che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica.
3. È consentito derogare all'arretramento degli accessi e all'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscite o comunque con traffico limitato per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.
4. I Comuni, ai sensi dell'art. 46 comma 6° del Regolamento di esecuzione del C.d.S., hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a) del medesimo articolo, per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del C.d.S.

Art. 14 - Durata della Concessione del passo carrabile

1. L'autorizzazione si intende priva di effetti giuridici allo scadere del ventinovesimo (29°) anno dal rilascio, salvo rinnovo alla scadenza.
2. L'autorizzazione può essere rinunciata entro il 30 Settembre di ogni anno mediante presentazione di domanda al Comune con allegata fotocopia del tributo pagato, relativo all'anno in cui viene richiesta la rinuncia, e con il progetto di ripristino della strada o del marciapiede comunale.
3. Gli uffici comunali devono:
 - a) dirigere e sorvegliare i lavori di ripristino della strada o del marciapiede da farsi a cura e spese del concessionario;
 - b) provvedere alla cancellazione del concessionario dai ruoli comunali.

Art. 15 - Responsabilità del concessionario

1. Il richiedente l'autorizzazione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

Art. 16 - Limiti alle autorizzazioni

1. L'autorizzazione del passo carrabile può essere rilasciata con i limiti di cui al comma 9° dell'art. 22 del vigente Codice della Strada ed inoltre con i limiti di cui agli artt. 45 e 46 del regolamento di esecuzione di detto Codice.

Art. 17 - Cauzione

1. Se l'autorizzazione è rilasciata per passi carrabili di nuova costruzione o con prescrizioni tecniche di lavori di adeguamento o modifica, il concessionario è obbligato al pagamento di una cauzione di € 150,00 (centocinquanta), restituibili alla fine di detti lavori.
2. In alternativa può essere istituita una polizza fideiussoria di importo corrispondente, svincolabile nei tempi sopra detti.
3. Gli estremi del pagamento della cauzione (o della fidejussione), saranno riportati nel disciplinare di concessione (dove previsto), o comunque inseriti con apposito articolo aggiuntivo nei casi di eventuali prescrizioni tecniche.

Art. 18 - Modalità e condizioni del servizio di rimozione

1. Il segnale stradale di "passo carrabile" ha dimensioni e formato stabilite dall'art. 120 del

Regolamento di Esecuzione del C.d.S. (fig. II.78). Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta ai sensi dell'art. 158 del C.d.S.

2. L'autorizzazione di passo carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento, tramite la Polizia Municipale e/o altra forza di Polizia, del servizio rimozione, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico e/o privato antistante il passo carrabile.

Art. 19 - Sanzioni

1. Chiunque violi le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle stabilite dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione riguardo ai passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22 del vigente Codice della Strada.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorso il necessario periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.